

ALLEGATO "D" AL N. 75.411/15.732 DI REPERTORIO

STATUTO

della "ASSOCIAZIONE TESSILE E SALUTE - IMPRESA SOCIALE"

ART. 1 - Esiste, a' sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE TESSILE E SALUTE - IMPRESA SOCIALE".

SEDE

ART. 2 - L'Associazione ha sede in Biella, Corso Pella n. 2.

OGGETTO

ART. 3 - L'Associazione, allo scopo di provvedere alla tutela della salute, dell'ambiente, nonchè di provvedere alla ricerca scientifica nel settore dei materiali, dei prodotti e delle sostanze chimiche utilizzati nei settori tessile, abbigliamento, pelletteria, calzature, tessile tecnico, tessile medicale, tessile per arredamento, pelle, chimico e nel fashion in genere, esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, avente ad oggetto (a norma dell'art. 2 commi b) - d) - e) ed h) del D. Lgs. 112/17):

- interventi e prestazioni sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

con l'obiettivo di:

- sviluppare in senso lato le conoscenze circa le caratteristiche qualitative del prodotto tessile, di abbigliamento, pelletteria, calzature ed accessori in particolare in relazione alla salute ed al benessere del consumatore ed alla salvaguardia dell'ambiente;
- svolgere attività di ricerca sui materiali, sulle sostanze chimiche e sui trattamenti volti ad accrescere il "contenuto benessere" degli articoli e la salvaguardia dell'ambiente;
- mettere in evidenza le conoscenze più aggiornate sul fattore di rischio e sulle patologie, particolarmente in campo dermatologico, con riferimento al contributo che i prodotti tessili possono apportare;
- fornire supporto tecnico alla Pubblica Amministrazione in merito alle tematiche associative;
- promuovere e gestire progetti specifici e servizi utili alle imprese finalizzati alla sostenibilità chimica;
- realizzare e promuovere studi e documenti tecnici inerenti la sostenibilità chimica nei settori di competenza;

- promuovere, realizzare e gestire l'attestazione della sostenibilità chimica di famiglie di articoli e di filiere produttive.

Per conseguire tali sue finalità, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

A) promozione di incontri tra produttori, distributori, ricercatori, operatori della sanità (pubblica e/o privata) e associazioni dei consumatori, al fine di individuare le possibilità dei supporti tessili, di migliorare il confort, prevenire o migliorare le patologie, nonché trovare utilizzo in ambiente medico-sanitario;

B) sviluppo di studi e ricerche, svolte sia in modo diretto sia attraverso collaborazioni con Università, Enti di ricerca o altri enti;

C) sviluppo di studi e documenti finalizzati alla valutazione della sostenibilità chimica nei settori di competenza;

D) attività di supporto tecnico alle Autorità competenti in merito alla sostenibilità chimica nei settori di competenza;

E) sviluppo, promozione e gestione di un'attività di monitoraggio delle filiere produttive, basata sulla tracciabilità delle stesse, finalizzata all'attestazione della sostenibilità chimica di famiglie di articoli e a servizi per le imprese collegati alla gestione del rischio chimico;

F) promozione di ogni altra forma di collaborazione volta a perseguire gli obiettivi indicati;

G) coordinamento con altri Enti, nazionali e internazionali, che operino con le stesse metodiche e finalità.

H) sensibilizzazione dell'opinione pubblica, mediante attività congressuali, culturali e di comunicazione, di diffusione delle informazioni attraverso mezzi on line e off line, sui temi connessi alle proprie finalità;

I) pubblicazioni (sia on-line sia off-line) su temi connessi alle proprie finalità;

L) stanziamento o promozione di contributi a favore di soggetti che operino ricerche o altro genere di attività utili al perseguimento degli obiettivi che l'Associazione si propone;

M) organizzazione e formazione di attività formative nel proprio settore di attività.

E' consentito lo svolgimento di attività diverse purchè secondarie e strumentali allo scopo di finanziare le attività istituzionali di interesse generale nei limiti consentiti dall'art. 5 D.Lgs. 117/2017.

Per le citate finalità l'associazione potrà esercitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed all'estero senza limitazioni territoriali e non potrà svolgere attività diverse ad

eccezione di quelle direttamente connesse o accessorie a quella istituzionale, ribadita l'esclusione di ogni finalità lucrativa, politica e/o sindacale.

DURATA

ART. 4 - L'Associazione ha durata illimitata.

PATRIMONIO

ART. 5 - Il patrimonio è costituito:

- dal versamento di quote associative;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, oblazioni, donazioni e/o lasciti;
- dall'utile derivato dalle attività istituzionali e connesse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio e dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali nei limiti di legge.

Il patrimonio dell'associazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali.

Non può essere ripartito nè distolto in qualunque forma dalla sua destinazione sia durante la vita che all'atto dello scioglimento dell'associazione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività indicate all'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 112/2017.

ESERCIZI

ART. 6 - L'esercizio finanziario inizia al 1° gennaio di ogni anno e si chiude al 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio di gestione.

Si applicano gli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017 ricorrendone i presupposti e in quanto compatibili.

Il bilancio di esercizio redatto secondo le linee guide adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 5 comma 1 lettera "g" della Legge 6/06/2016 n. 106, tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Associazione anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte, è depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato sul proprio sito internet.

In conformità all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività indicate al comma 3 della disposizione richiamata.

QUOTA ASSOCIATIVA

ART. 7 - Tutti i soci contribuiscono con una quota annuale, da versarsi all'atto dell'adesione o, in caso di rinnovo entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'ammontare della quota è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo anche in misura differenziata in ragione della tipologia degli associati. Non sono tenuti al versamento della quota associativa i membri cosiddetti onorari da individuarsi nelle persone fisiche componenti pro-tempore il Comitato Scientifico. Per ogni diverso aspetto i diritti dei detti soci saranno del tutto equivalenti a quelli dei soci ordinari.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

ART. 8 - La qualità di socio si perde:

a) per recesso, che deve essere notificato con lettera di dimissioni al Presidente;

b) per esclusione qualora:

- il socio manifesti comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione o si renda responsabile di gravi manchevolezze o sanzioni penali;

- il socio non versi la quota sociale entro il termine fissato nel sollecito dal Segretario.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l'esclusione non danno diritto al rimborso di quote o somme a qualsiasi titolo versate e non dispensano dal pagamento di debiti contratti in precedenza con l'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Comitato Scientifico;

- l'Organo di Controllo.

ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA

ART. 10 - Le Assemblee dei soci sono ordinarie o straordinarie:

- l'Assemblea ordinaria approva il bilancio di esercizio, nomina il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

- fornisce quando richiesta pareri consultivi e delibera su quanto altro venga sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa è convocata dal Presidente in relazione alle esigenze associative e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di gestione e ogni tre anni per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti;

- l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, sulla messa in liquidazione dell'associazione e sull'eventuale adozione del regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta lo reputi il

Consiglio Direttivo. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria potrà altresì essere convocata su domanda motivata di almeno un terzo degli associati.

Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate presso la sede sociale o in altro luogo da stabilirsi, sia in Italia che all'Estero, mediante invio agli associati di lettera, telegramma, telefax, e-mail etc., almeno 5 giorni prima di quello fissato per la convocazione. L'avviso relativo sarà altresì esposto all'interno dei locali della sede.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti l'Associazione ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali sarà necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano (tenendo conto dell'anzianità di carica).

Ogni socio può farsi rappresentare alle assemblee da altro socio mediante semplice delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe per ciascuna assemblea.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per televideoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale, a condizione:

- 1) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;

- 2) - che sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori ed eventualmente sindaci, se nominati, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

- 3) - che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale anche all'occorrenza visionando, inviando o ricevendo documenti o facendo verbalizzare i propri interventi.

- 4) - che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la

riunione assembleare;

5) - che nell'avviso di convocazione salvo che si tratti di assemblea totalitaria vengano indicati i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli aventi diritto potranno partecipare ai lavori assembleari.

Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11 - Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri tutti nominati dall'Assemblea Ordinaria esclusivamente tra gli associati ovvero tra gli appartenenti (o mandatari) degli enti associati, senza alcun vincolo **di** mandato o di provenienza.

Verificandosi il superamento di due dei limiti indicati nel 1° comma dell'art. 2435 bis C.C. ridotti della metà, almeno uno dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere scelto dal personale dipendente dell'ente. (Art. 11 comma 4 lettera "b" D. Lgs. 112/2017).

Per quanto sopra la cessazione del rapporto associativo da parte dell'associato ovvero di appartenenza o di rappresentanza, nei confronti dell'ente associato, o il venir meno del rapporto associativo da parte dell'ente nel cui ambito è stato nominato un amministratore, costituirà causa di decadenza dell'amministratore stesso.

Le società unipersonali, le pubbliche amministrazioni e gli enti con finalità lucrative non possono esercitare il controllo sull'impresa sociale come previsto dall'art. 4 comma 3 del D. Lgs 112/2017, conseguentemente NON è consentito ai detti soggetti l'esercizio del diritto di voto in assemblea per le delibere di nomina dei componenti l'Organo Amministrativo quando consenta da parte degli stessi soggetti la nomina della maggior parte dei componenti il Consiglio Direttivo.

Gli amministratori o i membri del Consiglio direttivo non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 C.C. e possedere specifici requisiti di onorabilità e di indipendenza previsti dai Codici di comportamento di reti associative del Terzo Settore. In ogni caso i membri rappresentanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, società unipersonali con socio persona fisica o società lucrative, non potranno mai costituire la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

I Consiglieri durano in carica per tre **esercizi** ovvero per la più breve durata stabilita dall'associazione al momento della nomina

e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori i restanti provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione.

Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione nulla escluso od eccettuato.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sull'ammissione/esclusione dei soci e sulla misura delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera sugli argomenti di competenza, a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente soltanto qualora il Consiglio risulti composto da più di due membri.

Il Consiglio Direttivo nomina il proprio Presidente, il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere ed eventualmente uno o più Amministratori Delegati.

Non possono assumere la presidenza né la Vice Presidenza lavoratori rappresentanti di imprese private con finalità lucrative, di amministrazioni pubbliche o di società con unico socio persona fisica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio direttivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre si deve trovare il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

Il Consiglio Direttivo qualora lo ritenga necessario adotta uno o più regolamenti interni contenenti le regole interne per il miglior funzionamento dell'Ente. In tale ambito dovranno essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle attività istituzionali tenuta presente la natura di Impresa Sociale dell'Associazione. Per coinvolgimento si intende un idoneo meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare

un'influenza sulle decisioni dell'Associazione con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente su azioni di lavoro o sulla qualità dei beni e dei servizi.

RAPPRESENTANZA

ART. 12 - La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione spetta disgiuntamente al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere provvede alle incombenze finanziarie dell'Associazione, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio Direttivo in materia.

Il Segretario provvede ad una ordinata gestione amministrativa.

COMITATO SCIENTIFICO

ART. 13 - Il Comitato scientifico è composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti che, per qualificazione o esperienze professionali, risultino idonei a fornire pareri, consulenze o suggerimenti di carattere tecnico, scientifico nei settori in cui si svolge l'attività dell'associazione.

I componenti del comitato durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati.

La sua funzione consiste nel fornire la validazione scientifica e di fattibilità e nell'esprimere le priorità dal punto di vista tecnico-sanitario. Tali valutazioni verranno trasmesse al Consiglio Direttivo.

I pareri, le valutazioni o comunque le considerazioni del Comitato Scientifico, sia se forniti spontaneamente dall'organo medesimo, sia se conseguenti a richieste del Consiglio Direttivo, avranno comunque mera rilevanza interna, da valutarsi in relazione all'autorevolezza dei componenti rimossa qualsiasi efficacia vincolante nei confronti dell'Organo Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 14 - L'Organo di controllo consiste in un Sindaco Unico o in un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri iscritti nel Registro dei Revisori Legali che durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I componenti l'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio Direttivo tenendo presente che verificandosi il superamento di due dei limiti indicati nel 1° comma dell'art. 2435 bis C.C. ridotti della metà, almeno uno dei componenti deve essere scelto dal personale dipendente dell'ente. (art. 11 comma 4 lettera "b" D. Lgs. 112/2017).

L'organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, sull'osservanza della Legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio ed esercita la revisione contabile.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2-3-4-11 e 13 del D. Lgs. 112/2017 e attesta la conformità del bilancio sociale alle linee stabilite in materia dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I Sindaci possono procedere ad atti di ispezione e di controllo anche chiedendo agli amministratori informazioni sull'andamento della gestione o su specifici affari.

ART. 15 - Ai lavoratori dell'Associazione si applica un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15/06/2015 n. 81. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 13 D. Lgs. 112/2017 compresa l'ammissibilità di prestazione di attività di volontariato secondo il disposto del comma 2 della disposizione richiamata.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 16 - In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea in sede straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di estinzione dell'Associazione per qualunque causa la stessa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altro ente con finalità analoga o a fini di pubblica utilità come previsto dall'art. 12 comma 5 del D. Lgs. 112/2017.

L'Associazione userà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "impresa sociale" accanto alla forma sociale adottata nel rispetto degli articoli 1 e 6 del D. Lgs. 112/2017. Si applicano all'Associazione in quanto Impresa Sociale le misure fiscali di cui all'art. 18 commi 3-4-5 del D. Lgs. 112/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni ed alle norme in materia di Impresa Sociale (D.Lgs. 112/2017) e, per quanto occorresse, in materia di E.T.S. (D.Lgs. 117/2017) queste ultime in quanto compatibili.

Firmato: PIUNTI FRANCO - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio